Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2024, n. 13-372
Parere ex articolo 23 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 30,45 MW presentato da DS ITALIA 27 S.r.l nei Comuni di Granozzo con Monticello e Novara (NO). [ID:12950].

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **27** Adunanza 18 NOVEMBRE 2024

Il giorno 18 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 10:45 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Marco GALLO - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

DGR 13-372/2024/XII

OGGETTO:
Parere ex articolo 23 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 30,45 MW presentato da DS ITALIA 27 S.r.l nei Comuni di Granozzo con Monticello e Novara (NO). [ID:12950].

A relazione di: Marnati

Premesso che:
il D.Lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
gli articoli 23 e seguenti del d.lgs 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;
la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)", all'articolo 5, comma 4, prevede che con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sia definita la composizione dell'Organo Tecnico Regionale, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale;
la deliberazione della Giunta regionale n. 14-8374 del 29 marzo 2024 di approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la

valutazione d'impatto ambientale (VIA), i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA ha, tra l'altro, stabilito che relativamente alla procedura di partecipazione alla fase di valutazione nazionale il parere regionale venga rilasciato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.
Preso atto che:
in data 30 luglio 2024 il MASE ha acquisito dalla Società proponente, DS ITALIA 27 S.r.l., ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di circa 30,45 MW nei Comuni di Granozzo con Monticello e Novara (NO), nell'ambito della quale la Regione Piemonte è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 3, del citato d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
in data 18 settembre 2024, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.
Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile":
ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 152/2006;
in particolare, il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, con nota prot. 157663 del 19 settembre 2024, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile" la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Competitività del Sistema regionale, Sanità e Welfare;
nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, richiedendo la partecipazione, quali soggetti istituzionali interessati, della Provincia di Novara, dei Comuni di Granozzo con Monticello e Novara (NO), dell'ASL NO e dell'ARPA Piemonte, in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché dei funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;
in data 1 ottobre 2024 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo Tecnico regionale.
Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile", si riporta quanto segue:
il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 8, comma 2-bis, del D. lgs. n. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. lgs. n. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;
il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più compartecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;
il progetto consiste nella realizzazione nel territorio del Comune di Granozzo con Monticello di un nuovo impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 30,45 MWp, articolato in cinque campi e costituito da oltre 42.500 moduli in silicio monocristallino bifacciali di potenza pari a 715 Wp ciascuno, organizzati su strutture monoassiali ad inseguimento solare infisse nel terreno e distanziate di circa 5,5 metri, con una producibilità annua attesa dall'impianto pari a circa 54,2

GWh;
il sito di progetto interessa un’area a destinazione d’uso agricola coltivata a risaia, in parte in II classe di capacità d’uso del suolo (campi n. 1, 2 e buona parte del n. 3) e come tale classificata come area ‘ad elevato interesse agronomico’, e in parte in III classe (campi n. 4 e 5), nonché un’area ‘idonea’ ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lettera c-quater del d. lgs n. 199/2021;
l’intervento non ricade in zone sottoposte a tutela paesaggistica, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991, e non interessa siti della Rete Natura 2000;
la porzione dell’area di progetto situata a Nord interferisce con una fascia C, situata a tergo di una fascia B di progetto del Torrente Agogna, per cui si rende necessario acquisire dal Comune una certificazione che l’intervento costituisce opera pubblica o d’interesse pubblico non altrimenti localizzabile;
per quanto attiene alla connessione dell’impianto alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) la soluzione prospettata prevede un collegamento a 30 kV, di lunghezza pari a 14 km, tra la Cabina Utente posta all’interno dell’impianto agrivoltaico e una nuova Sotto-Stazione Elettrica (SSE) di trasformazione 30/132 kV, al servizio anche di altri produttori, che verrà realizzata a circa 900 metri dalla Stazione Elettrica (SE) 220/132 kV ‘Novara Sud’ di Terna, a cui la SSE si collegherà in antenna a 132 kV. Sia il collegamento a 30 kV, sia quello a 132 kV sono previsti in cavo con tracciati in corrispondenza della viabilità pubblica. Una parte del tracciato del cavidotto a 30 kV, unitamente alla SSE a cui si collega, ricadono in un’area di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del d. lgs n. 42/2004 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lettere c) e g);
il progetto agronomico presentato dal Proponente per l’area d’impianto prevede la coltivazione di riso in asciutta a file interrate e la produzione di miele mediante il posizionamento di un apiario per un totale di 100 arnie;
il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una fascia arbustiva perimetrale contraddistinta da piante autoctone e da aree con specie mellifere.
Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti del sopra citato Settore “Sviluppo Energetico Sostenibile”, durante i lavori della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:
- nota prot. n. 170148 dell’8 ottobre 2024 del Comune di Novara, trasmessa anche al MASE, in cui per la parte urbanistica si rileva come la compatibilità della localizzazione della Sotto-Stazione Elettrica (SSE) MT/AT non sia valutabile ai fini della rispondenza alle disposizioni di cui all’articolo 27 quater. 4, lettera e) della NTA del PRGC, mentre, per la parte ambientale, si evidenzia come non sia possibile esprimere un giudizio compiuto e pertinente sul progetto, in ragione dell’assenza di un raffronto tra eventuali e ragionevoli alternative localizzative, e come il principale impatto correlato al consumo di suolo generato dalla SSE non sia stato sufficientemente verificato, non prevedendo alcuna misura di mitigazione/compensazione;
- nota prot. n. 23992 del 10 ottobre 2024 della Provincia di Novara, trasmessa anche al MASE, in cui si rilevano importanti carenze nella documentazione progettuale prodotta in merito all’impianto di produzione e alle opere di connessione alla rete che non consentono di esprimere un parere esaustivo sul progetto e, come tali, meritevoli di integrazione documentale. In particolare, si evidenziano esigenze di approfondimento in materia urbanistica, paesaggistica, viabilistica, e degli impatti attesi correlati alle opere di connessione alla rete elettrica;
- nota prot. n. 89004 dell’8 ottobre 2024 di ARPA Piemonte, in cui si rileva come dall’analisi documentale siano emerse alcune carenze per quanto riguarda l’analisi dell’impatto acustico, in ragione delle quali non è ragionevole escludere possibili impatti prodotti dalle emissioni sonore dell’impianto, nonché in merito al tematismo “Gestione delle terre e rocce da scavo” nel cui ambito il numero dei punti di indagine sia presso l’area dell’impianto agrivoltaico, sia presso quella della SSE dovrebbero essere oggetto di una verifica in coerenza con le indicazioni dell'allegato 2 del DPR 120/2017;
- nota prot. n. 45931 del 3 ottobre 2024 del Settore Tecnico regionale Novara e Verbania, in cui si

evidenzia come, con riferimento alle competenze proprie, non si hanno osservazioni da formulare;
- nota prot. n. 170470 dell'8 ottobre 2024 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui si rileva come nella Relazione Paesaggistica il quadro dei vincoli non sia sufficientemente approfondito, nonché come per le opere di connessione alla RTN si suggerisca il completamento della documentazione a livello grafico oltreché illustrativo, unitamente ad un approfondimento dei temi correlati agli interventi di mitigazione;
- nota prot. n. 62647 del 4 ottobre 2024 dell'ASL di Novara in cui si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, in via condizionata al rispetto delle buone prassi inerenti alla conduzione del cantiere;
- nota prot. n. 23992 del 10 ottobre 2024 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo in cui, si rileva come la Relazione Agronomica sia sufficientemente chiara per consentire una compiuta analisi del sistema Agrivoltaico da valutare e come il sistema stesso si dimostri aderente alle disposizioni della DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023;
- nota prot. n. 164018 del 30 settembre 2024 del Settore regionale Tecnico Piemonte Nord, in cui si comunica l'assenza di interferenze del progetto con aree boscate e in vincolo idrogeologico;
- nota prot. n. 47256 del 10 ottobre 2024 del Settore Difesa del Suolo, in cui, considerato che una porzione dell'impianto, in prossimità di Cascina Calcinara, ricade in fascia C, a tergo di un limite B di progetto previsto dal PAI sul torrente Agogna e nello scenario M del PGRA, si richiede in prima battuta, di valutare eventuali alternative localizzative volte a evitare l'interferenza di tali parti dell'impianto con le porzioni di territorio potenzialmente caratterizzate da condizioni di pericolosità idraulica. Ove tale valutazione non desse esito positivo, si evidenzia come sia opportuno che l'Amministrazione Comunale dichiari che le opere in progetto non siano altrimenti localizzabili poichè non sussistono alternative all'ubicazione delle stesse al di fuori delle zone soggette a pericolosità idraulica;
- contributo istruttorio del Settore Emissioni e Rischi ambientali trasmesso via mail in data 8 ottobre 2024 nell'ambito dei lavori dell'Organo Tecnico regionale, in cui si rileva come sulla base della valutazione di clima acustico effettuata e dei livelli sonori misurati non emergono criticità tali da determinare la necessità di interventi di mitigazione acustica a tutela degli insediamenti esistenti.
Dato atto, infine, che:
in base agli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione presentata dal Proponente, emergono specifiche considerazioni, come da documentazione agli atti;
in conclusione, alla luce delle considerazioni sopra riportate e più analiticamente trattate nell'ambito della documentazione a tal fine redatta, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, si rileva come il progetto presenti numerose carenze documentali, in particolare sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, ambientale, della sicurezza idraulica e degli impatti sulla viabilità, e che suggeriscono la richiesta di specifici e puntuali approfondimenti e integrazioni alla documentazione presentata, e si evidenziano, a titolo collaborativo, alcune raccomandazioni per la prosecuzione dell'iter valutativo e per il rilascio dei necessari titoli abilitativi.
Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
vista la l.r. 19 luglio 2023, n. 13;
visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
vista la d.g.r. n. 3 – 1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra;
vista la d.g.r. n. 58 – 7356 del 31 luglio 2023 in materia di indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole ad elevato interesse agronomico.
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria,

economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto delle risultanze istruttorie, di cui all'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del d. lgs. n. 152/2006, e nel rispetto della DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, un parere in cui:
- ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sul progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 30,45 MWp presentato da DS ITALIA 27 S.r.l. nei Comuni di Granozzo con Monticello e Novara (NO), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, si evidenziano numerose carenze documentali, in particolare sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, ambientale, della sicurezza idraulica e degli impatti sulla viabilità, che suggeriscono la richiesta di specifici e puntuali approfondimenti e integrazioni alla documentazione presentata;
- con spirito collaborativo si riporta una prima parziale valutazione in ordine all'impianto agrivoltaico, così come sintetizzata nel medesimo Allegato 1, fornendo alcune indicazioni per l'esaustività della Relazione Agronomica unitamente ad una serie di raccomandazioni per la prosecuzione dell'iter valutativo e per il rilascio dei necessari titoli abilitativi. ;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del d.lgs. n. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;
che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-372-2024-All_1-DGR_Granozzo_Allegato1_def.pdf

(omissis) Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

Decreto legislativo n.152/2006. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto agri-voltaico , denominato "Granozzo", comprensivo delle opere connesse, della potenza di 30,45 MW nei Comuni di Granozzo con Monticello e Novara (NO), presentato da DS ITALIA 27 S.r.l.. Considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE GENERALE....2
Aspetti progettuali....2
Atmosfera....3
Suolo....3
Aspetti agricoli....4
Acque superficiali e sotterranee....5
Rumore....6
Illuminazione....7
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi....8
Campi elettromagnetici....8
Viabilità....9
Paesaggio....9
Cantiere, Fase di esercizio e Rifiuti....11
Piano di monitoraggio ambientale (PMA)....11
2. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI PROGETTUALI....13
3. RACCOMANDAZIONI....16

1. DESCRIZIONE GENERALE

Gli impatti ambientali principali di un impianto fotovoltaico a terra sono prevalentemente a carico del suolo, della biodiversità e del paesaggio. Ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni sulle diverse componenti.

Aspetti progettuali

L'area sede di intervento, avente estensione di circa 56 ha, è rappresentata da un lotto di terreno agricolo localizzato all'interno del comune di Granozzo con Monticello (NO).

Le aree di progetto comprendente i campi FV_01, FV_02 e una quota del FV_03 rientrano in terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale, ricadenti nella seconda classe di capacità d'uso del suolo. I campi FV_04, 05 e la sottostazione elettrica MT/AT ricadono nella terza classe di capacità d'uso del suolo. Parte dell'area di impianto è collocata in aree riconosciute di elevato interesse agronomico dalle NdA del Piano paesaggistico regionale (Ppr).

In ragione della data di accettazione del preventivo di connessione/STMG, 21 novembre 2023, come desumibile dalla consultazione del portale T.E.R.R.A di TERNA (gestore RTN), il progetto risulta soggetto alla DGR 58-7356 del 31 luglio 2023 della Regione Piemonte "Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021", modificata dalla DGR 26-7599 del 23 ottobre 2023. Il progetto è qualificato come "agrivoltaico" e nella "Relazione Agronomica" è effettuata una verifica di coerenza con i criteri di cui alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal MASE.

Si evidenzia che una porzione dell'impianto, in prossimità di Cascina Calcinara, ricade in fascia C del PAI del torrente Agogna ed è interessato dallo scenario M (P2 – aree interessate da alluvione poco frequente) del Piano di Gestione del Rischio Alluvionale. L'area di impianto è in prossimità di l'opera idraulica prevista dal PAI (limite B di progetto) che non è ancora stata realizzata, per cui attualmente i territori posti in prossimità di tale limite sono esposti ad un rischio di esondazione più intenso rispetto a quello previsto per la fascia C vera e propria, ad oggi sostanzialmente rappresentato dallo scenario M del PGRA.

Considerata l'entità della porzione di impianto che ricade nello scenario M, occorre per prima cosa valutare eventuali alternative localizzative volte a evitare l'interferenza di tali parti dell'impianto con le porzioni di territorio potenzialmente caratterizzate da condizioni di pericolosità idraulica.

Il progetto prevede la connessione dell'impianto agrivoltaico con una SottoStazione Elettrica (SSE) di trasformazione MT/AT, mediante cavidotto interrato a 30 kV di lunghezza pari a circa 14 km nei Comuni di Granozzo con Monticello e Novara. Tale SSE, la cui realizzazione è prevista a circa 900 m dalla Stazione Elettrica (SE) 220/132 kV denominata "Novara Sud", sarà collegata a quest'ultima in antenna mediante cavo a 132 kV.

Si segnala che la nuova SSE e il tracciato del cavidotto a 30 kV, limitatamente alla porzione in Comune di Novara, risultano ricadere nell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992 avente per oggetto: "Integrazione degli elenchi delle localita' soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497 - Localita' Bicocca e Valle dell'Agogna" in Comune di Novara. Inoltre l'area rientra negli ambiti rurali del Piano Paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate, dove, ai sensi del PRG del Comune di Novara in via preferenziale, è esclusa la possibilità di realizzare nuove infrastrutture tecnologiche lineari (meglio sarebbe "afferenti alle infrastrutture di rete", dal momento che la Stazione di utenza è un'infrastruttura puntuale). Eventuali progetti di nuova realizzazione devono sempre essere accompagnati da approfondimenti progettuali che evidenzino l'impossibilità tecnica e/o ambientale di individuare soluzioni esterne all'area tutelata.

In merito alle alternative progettuali, si evidenzia come l'analisi condotta dal Proponente sia sufficientemente dettagliata per quanto riguarda l'alternativa zero e le alternative tecnologiche, mentre risulti poco approfondita in relazione alle alternative di localizzazione, peraltro elemento necessario dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi del p.to 2 All.VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Oltre alle criticità segnalate in merito alla pericolosità idraulica, si osserva che non sono state prese in considerazione possibili alternative localizzative volte all'individuazione di aree degradate o compromesse, le quali, secondo il PEAR, costituiscono aree preferenzali nell'ospitare eventuali localizzazioni.

Nello Studio di Impatto Ambientale, in relazione agli impatti cumulativi, il Proponente evidenzia che in un buffer di 10 km dal perimetro dell'impianto è presente un solo impianto fotovoltaico in Comune di Casaleggio Novara, mentre non risulta vi sia alcun impianto in fase autorizzativa avviata o conclusa. Inoltre, si segnala come risulti mancare la valutazione dei possibili impatti delle opere di connessione alla RTN, con particolare riferimento alla SSEla cui realizzazione è prevista in un contesto agricolo, e alle interferenze del cavidotto interrato con la viabilità.

In sintesi, sebbene nello Studio di Impatto Ambientale viene valutata la conformità del progetto a normativa, vincoli e tutele, si ritiene che la localizzazione, il layout e la valutazione degli impatti ambientali dell'impianto presenti le criticità precedentemente citate;

1. criticità legata al rischio idraulico (parte area di impianto in fascia C del PAI e scenario M del PGRA);
2. criticità paesaggistica legata alla collocazione della nuova SSE e di parte del tracciato del cavidotto interrato (rif. Piano Paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate);
3. criticità correlata alla mancata valutazione delle alternative localizzative;
4. criticità correlata alla mancata valutazione degli impatti della nuova SSE e di opportune misure di compensazione/mitigazione.

Atmosfera

L'impianto fotovoltaico durante la fase di esercizio non genera alcuna emissione inquinante. Il principale impatto è dovuto alle emissioni inquinanti dei mezzi di cantiere e al sollevamento polveri durante la fase di realizzazione e dismissione impianto e in fase di realizzazione del tracciato delle opere di connessione.

Considerato che la durata del cantiere, secondo il cronoprogramma è limitata a 15 mesi, si conviene nel considerare gli impatti sullo stato di qualità dell'aria "temporanei e reversibili".

Durante la gestione del cantiere il proponente dovrà adottare adeguate misure e accorgimenti tecnici per limitare la quantità di polveri prodotte e i relativi impatti e le emissioni di inquinanti in atmosfera da parte dei mezzi d'opera e di trasporto.

Suolo

L'installazione del parco agrivoltaico comporterà in fase di cantiere un rimaneggiamento del suolo per scavi e movimentazione terre e un effetto di compattazione determinato dal passaggio di mezzi d'opera su piste interne all'area. L'impatto previsto è di tipo reversibile.

In fase di cantiere, eventuali impatti per la matrice in esame possono essere legati a perdite di liquidi/oli dai mezzi di lavoro, a tale proposito si raccomanda l'adozione delle buone pratiche atte ad evitare accidentali sversamenti.

In merito alla posa del cavidotto, per lo più su sedime stradale, non si ravvisano possibili alterazioni della componente solo e sottosuolo.

La gestione delle terre e rocce da scavo in fase di cantiere è trattata all'interno dell'elaborato "Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo" (Codice elaborato GRNSS0R02-00), presentato ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017.

Per quanto si evince dall'esame del suddetto documento "In relazione alle opere e alle attività in progetto si prevede un volume totale di terre e rocce da scavo, movimentate durante le fasi di costruzione dell'impianto fotovoltaico, pari a circa 75.620 m^3, di cui circa 60.380 m^3 in corrispondenza del campo fotovoltaico e 15.240 m^3 per il cavidotto di connessione".

Il piano presenta una proposta di caratterizzazione delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi in progetto, da realizzare in fase di progettazione esecutiva, al fine di accertare la qualità dei materiali da scavo per il successivo riutilizzo in sito.

Esaminato il Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo si prende atto dei contenuti dello stesso con le seguenti osservazioni e indicazioni:

- per quanto riguarda la gestione degli esuberi di materiale di scavo (circa 15.000 m3) sarebbe stata auspicabile una gestione degli stessi come "terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti" tramite presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi della normativa vigente con individuazione di possibili siti di riutilizzo;
- in caso di gestione come rifiuti (proposta in progetto) si ritiene opportuno che sia privilegiato, qualora le caratteristiche dei materiali lo consentano, l'invio degli stessi ad impianti di recupero, anziché di smaltimento;
- il numero dei punti di indagine proposti presso i campi fotovoltaici, considerata l'estensione delle aree, non è coerente con le indicazioni dell'allegato 2 del DPR 120/2017 e andrebbe giustificato in relazione alle caratteristiche di omogeneità del territorio interessato dalla realizzazione degli interventi in progetto;
- per la SSE il numero di campioni proposto deve essere verificato in coerenza con le indicazioni dell'allegato 2 del DPR 120/2017;
- gli esiti delle attività eseguite secondo il piano di indagine proposto dovranno essere trasmessi, come previsto dall'art. 24 comma 5 del DPR 120/2017, all'Autorità competente e ad ARPA prima dell'avvio dei lavori.

Aspetti agricoli

Trattandosi di impianto "Agrivoltaico non avanzato" le caratteristiche sono state verificate in base all'allegato tecnico della DGR Piemonte 58-7356 del 31 Luglio 2023.

Si ritiene la Relazione Agronomica sufficientemente chiara per la compiuta analisi del sistema Agrivoltaico da valutare ed il sistema stesso aderente alla DGR 58-7356.

Si sottolinea che l'impianto non necessita di valutazione economica, in quanto verrà mantenuto l'indirizzo colturale già effettuato dall'azienda precedentemente alla relazione agronomica, evidenziando che sarà fondamentale, in questo caso, il mantenimento di almeno il 70% della produzione successivamente all'installazione dell'impianto.
Si suggerisce di integrare la Relazione Agronomica con una valutazione economica dell'attività apistica, dichiarando chiaramente quando verrà implementata, così da sopperire ad eventuali produzioni risicole leggermente inferiori al 70% previste dal progetto.

Si ricorda, inoltre, che dovrà essere stipulato, entro la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, un accordo bilaterale tra lo sviluppatore del progetto agrivoltaico e il conduttore del progetto agrario al fine di dare garanzie sulla modalità gestionale del progetto che prevede la conduzione sinergica dell'area in termini energetici ed agricoli.

Maggiore criticità è connessa invece in ogni caso, anche fosse dimostrata l'assenza di ragionevoli alternative, la realizzazione della nuova Sottostazione trasformazione MT/AT, che sarà costituito da un'area comune e da n. 3 stalli utenti, che interessa una superficie complessiva di circa 7.200 mq e un consumo di suolo agricolo di 4.300 mq.

Il Proponente ha svolto una disamina degli effetti sulla componente suolo, evidenziando che su una superficie complessiva di progetto di 55,59 ha, (inclusa la sottostazione elettrica), il 93,90% costituisce suolo non consumato, il 5,38% si configura come consumo di suolo reversibile, mentre solo lo 0,72% (sottostazione elettrica) rappresenta la quota di consumo di suolo irreversibile da ritenersi pertanto trascurabile.

Occorre tuttavia considerare che la quota di consumo di suolo irreversibile ricade in un perimetro territoriale diverso, e piuttosto distante da quello in cui viene realizzato il campo agrivoltaico. Per tale ragione l'impatto sul consumo di suolo certo e irreversibile richiede un'analisi riferita al contesto territoriale ed ambientale in cui ricade la stazione elettrica in progetto, e cioè il Comune di Novara, identificando altresì le opportune misure di mitigazione e compensazione oppure individuando una alternativa localizzativa.

Acque superficiali e sotterranee

Si evidenzia che una porzione dell'impianto, in prossimità di Cascina Calcinara, ricade in fascia C del PAI del torrente Agogna ed è interessato dallo scenario M (P2 – aree interessate da alluvione poco frequente) del Piano di Gestione del Rischio Alluvionale. L'area di impianto è in prossimità di un'opera idraulica prevista dal PAI (limite B di progetto) che non è ancora stata realizzata, per cui attualmente i territori posti in prossimità di tale limite sono esposti ad un rischio di esondazione più intenso rispetto a quello previsto per la fascia C vera e propria, ad oggi sostanzialmente rappresentato dallo scenario M del PGRA.

Considerata l'entità della porzione di impianto che ricade nello scenario M, occorre per prima cosa valutare eventuali alternative localizzative volte a evitare l'interferenza di tali parti dell'impianto con le porzioni di territorio potenzialmente caratterizzate da condizioni di pericolosità idraulica.

Qualora tale valutazione non dia esito positivo si ritiene che, al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul territorio, e in applicazione dei disposti di cui all'art.38 delle Norme di Attuazione dei PAI, sia opportuno che l'Amministrazione Comunale dichiari che le opere in progetto non sono altrimenti localizzabili poichè non sussistono alternative all'ubicazione delle stesse al di fuori delle zone soggette a pericolosità idraulica.

A seguito di tale dichiarazione è opportuno che la verifica di compatibilità idraulica prodotta venga perfezionata avendo cura di valutare la pericolosità dell'area con riferimento ai livelli idrometrici associati alla piena di progetto del torrente Agogna desunti dall'elaborato profili di piena del PGRA.

Tale approfondimento si rende necessario al fine di valutare gli eventuali effetti che la presenza delle opere in progetto produce sul deflusso della piena di riferimento e per verificare inoltre gli eventuali effetti del deflusso della piena sul funzionamento dell'impianto medesimo.

E' opportuno infatti:

- accertare che la presenza dell'impianto in progetto non modifichi i fenomeni idraulici naturali che hanno luogo nelle aree inondabili, costituendo ostacolo al deflusso delle piene e limitando in modo significativo la capacità di invaso;
- analizzare la vulnerabilità dell'impianto rispetto ad un possibile evento di piena, individuando eventuali interventi necessari a ridurre tale rischio in modo da garantire che le strutture, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche siano protette dal danneggiamento durante l'evento di riferimento (valutazione della presenza, e relativa quota, di elementi a rischio durante l'evento di piena, quota dell'apertura più bassa, quota delle vie di accesso , ecc).

Si fa inoltre presente che l'elettrodotto di connessione attraversa, nel territorio Comunale di Granozzo con Monticello, il torrente Agogna, corso d'acqua di competenza regionale. Tale attraversamento è soggetto ad autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, e concessione demaniale, ai sensi del D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n.10/R con le modalità e contenuti previsti nel medesimo Decreto.

Nella successiva fase autorizzativa delle opere, il Proponente dovrà quindi presentare specifica istanza di nuova concessione demaniale per l'attraversamento del torrente Agogna, in regola con l'imposta di bollo ed il pagamento delle spese di istruttoria ai sensi del D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n.10/R, completa del progetto che identifichi le opere interessanti il corso d'acqua e dell'assenso del proprietario del manufatto ospitante l'infrastruttura (ponte). La documentazione tecnica allegata alla domanda di concessione succitata, dovrà contenere ogni dettaglio (piante, sezioni, prospetti, relazioni, particolari costruttivi, ecc.) che permetta di definire le opere ed i manufatti per forma, dimensioni, posizione e caratteristiche dei materiali utilizzati. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in scala opportuna e quotati in ogni loro parte. Inoltre, qualora per la realizzazione delle opere di attraversamento fosse necessario realizzare manufatti e/o opere provvisorie interferenti con l'alveo del corso d'acqua (rampe di accesso, ture provvisionali, ecc.), dovrà essere allegata dettagliata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla verifica di compatibilità idraulica delle stesse ed alla relativa documentazione grafica (piante, sezioni, prospetti, relazioni, particolari costruttivi, ecc.) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904. Si ricorda infine che le opere definitive, interessanti il suddetto corso d'acqua, non potranno in nessun caso ridurre le sezioni di deflusso.

Si fa presente che, dalla consultazione della Carta del Reticolo Idrografico – tav. n. 5A scala 1:10.000 lug. 2003 delle analisi di PRG del Comune di Novara, si rileva che l'area oggetto di verifica su cui insiste la nuova sottostazione, lungo il confine nord è attraversato da "adacquatori e colatori con alveo privato". Il tracciato del cavidotto di collegamento tra la sottostazione e l'impianto agrivoltaico è interessato dalla presenza di "corsi d'acqua artificiali minori con alveo Demaniale" e "adacquatori e colatori con alveo privato", in particolare si segnala l'attraversamento del Cavo Dassi in corrispondenza della Tangenziale e all'altezza della C.na Cascinetta.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse idriche, il Proponente dichiara che l'impianto in fase di esercizio non utilizzerà per la pulizia dei moduli fotovoltaici detergenti o sostanze chimiche; pertanto, l'acqua utilizzata che ricadrà sul terreno non determinerà problemi di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee. Per quanto concerne la pulizia dei pannelli, si stimano consumi di acqua non superiori a 150 mc con frequenza semestrale.

L'approvvigionamento idrico verrà effettuato mediante autobotte, non sono previsti prelievi diretti da acque superficiali o da pozzi.

Per quanto riguarda l'irrigazione prevista per la manutenzione del verde si interverrà solo in caso di stagioni particolarmente siccitose con apporti medi intorno ai 50l/mese (irrigazione di soccorso) nei primi 2-4 anni dall'impianto.

Tuttavia si ritiene manchi una quantificazione dei consumi idrici complessivi e una chiara indicazione delle modalità di approvvigionamento esterno. I dati risultano significativi tenuto conto della dimensione dell'opera.

Rumore

La documentazione presentata dal Proponente è comprensiva di valutazione previsionale di impatto acustico redatta in data 14/06/2024 dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Livio Massavelli (Codice elaborato GRNSS0R11-00).

Lo studio presentato ha come finalità la valutazione degli impatti acustici inerenti alla fase di esercizio e realizzazione dei seguenti interventi:

- impianto agrivoltaico della potenza di picco in corrente continua di 30,45 MWp e potenza nominale di 27,3 MW;
- due dorsali in cavo interrato MT da 30 kV per il trasporto dell'energia elettrica dai diversi sotto-campi verso la cabina di raccolta MT installata nella stazione elettrica utente;
- una stazione elettrica di trasformazione MT/AT (Sottostazione elettrica 30/132 kV) di proprietà DS ITALIA 27 srl;

- un sistema di sbarre per consentire il collegamento della stazione di utenza di proprietà DS ITALIA 27 S.r.l. al sistema di sbarre in stazione di utenza in condivisione con eventuali altri produttori;
- il collegamento a 132 kV tra la SSE del produttore DS ITALIA 27 srl e la Stazione di 220/132 kV “Novara Sud”.

I siti delle future realizzazioni ricadono:

- in porzioni di territorio poste in classe acustica III nel Comune di Granozzo con Monticello, per quanto riguarda i 5 campi agrivoltaici con impianti di pertinenza (inverter e cabine di raccolta/trasformazione CR01 e CR02);
- in territorio posto in classe acustica III nel Comune di Novara per quanto riguarda la SSE.

Le valutazioni sono state effettuate esclusivamente in relazione al periodo di riferimento diurno, ovvero con sorgenti sonore funzionanti tra le ore 06.00 e le ore 22.00.

Dall’analisi di conformità della documentazione di impatto acustico rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 si evidenzia come non appaia possibile escludere possibili impatti prodotti dalle emissioni sonore dell’impianto.

Occorre pertanto che vengano effettuati opportuni approfondimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- la valutazione di impatto acustico è carente di una analisi degli impatti durante il periodo di riferimento notturno (22.00-06.00) in fase di esercizio. A tal proposito pare opportuno sottolineare che alcune sorgenti sonore, quali gli inverter e le cabine di trasformazione con i loro impianti ausiliari di trattamento aria, potrebbero funzionare anche in periodo di riferimento notturno, in particolare nel periodo estivo, in ragione della temperatura e della luminosità;
- la valutazione delle emissioni sonore delle sorgenti presenti nei campi agrivoltaici in periodo di riferimento diurno, e di conseguenza del loro rispetto ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, non risulta accurata in ragione delle criticità relative alla caratterizzazione delle emissioni sonore e della loro distanza dal confine di proprietà e dai recettori. Nello specifico nel calcolo previsionale effettuato viene considerata una distanza media dal centro del campo agrivoltaico ai punti recettori (residenze e confine proprietà);
- la valutazione di impatto acustico è carente di una analisi delle emissioni sonore delle sorgenti presenti all’interno della SSE in periodo di riferimento diurno e notturno, di conseguenza non è possibile stabilire il loro rispetto ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In ogni caso, la relazione evidenzia che durante la fase di cantiere per la realizzazione dell’impianto e delle opere di connessione potranno essere superati i limiti di immissione, pertanto sarà necessario richiedere l’autorizzazione a svolgere l’attività in deroga ai limiti di immissione sonora, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

Illuminazione

Nello Studio di Impatto Ambientale viene indicata la realizzazione di un impianto di illuminazione esterno collegato al sistema antintrusione, posizionato lungo il perimetro del campo fotovoltaico.

Il sistema di illuminazione sarà montato su pali in acciaio zincato aventi un’altezza massima di 3,1 m e saranno dislocati mediamente circa ogni 40 m di recinzione. I corpi illuminanti saranno del tipo cut-off, ossia con ottica diffondente esclusivamente verso il basso.

In riferimento al contesto ambientale in cui si inserisce il campo fotovoltaico, ai fini di tutelare la fauna presente nell’area, con particolare riferimento all’avifauna, l’impiego del sistema di illuminazione dovrà essere limitato unicamente in occasione di interventi manutentivi non diurni o in presenza di allarme antintrusione.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Per la realizzazione dell'impianto non sono previsti tagli arborei, così come per gli scavi necessari alla posa del cavidotto di connessione.

Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, è prevista la realizzazione di fasce arbustive lungo tutto il perimetro del sito dove sarà realizzato l'impianto fotovoltaico. Tali siepi saranno realizzate mediante la messa a dimora di specie appartenenti a ecotipi locali tipici del contesto d'intervento. La siepe in oggetto prevede un'ampiezza pari a 10 metri e sarà realizzata mediante l'impianto di 2 file di arbusti (biancospino, corniolo, sambuco, prugnolo e viburno)

Gli interventi previsti devono essere mirati oltre che a mascherare la presenza dell'impianto a ricreare filari boscati naturaliformi delle aree di pianura e a supportare le catene trofiche animali. Anche la scelta delle specie arbustive necessita di una verifica di compatibilità con le emergenze dovute alla diffusione di agenti patogeni quali funghi e insetti che stanno interessando l'area vasta di progetto.

Si evidenzia che gli interventi a verde dovranno essere oggetto di manutenzione, monitoraggio e sostituzione delle fallanze per un periodo non inferiore a 5 anni; inoltre, in fase di dismissione dell'impianto, la funzionalità ecologica delle opere a verde progettate e la presenza delle stesse dovrà essere garantita.

Si ricorda inoltre che nell'ambito di interventi di ripristino e recupero ambientale, uno dei momenti più critici per la colonizzazione e la diffusione di specie esotiche invasive, sia nei siti di intervento, sia nelle aree adiacenti, è rappresentato dalla fase di cantiere e in particolare dalla movimentazione del terreno e dalla presenza di superfici non inerbite.

Al fine di tenere sotto controllo l'ingresso di tali specie il Proponente dovrà attenersi a quanto indicato dalle Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017).

Il Comune di Granozzo con Monticello rientra tra i Comuni infestati dalla presenza di *Popillia japonica Newman* e delle zone cuscinetto pubblicata sul sito della Regione Piemonte (D.D. 17 ottobre 2023, n. 866 Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Piemonte). Al fine di ridurre il rischio di traslocazione uova/larve di *Popillia japonica* in fase di scavo, sia per la realizzazione delle stazioni elettriche, di posizionamento dei pannelli fotovoltaici, interramento dei cavi, mitigazioni a verde, ecc., la movimentazione del terreno dovrà avvenire secondo le indicazioni del "*D.D. 189 del 30 marzo 2016 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016".*
In fase di cantiere dovranno pertanto essere adottate tutte le cautele necessarie a limitarne la diffusione.

Campi elettromagnetici

L'intervento prevede la realizzazione di due aree di campi fotovoltaici, con *power station* (inverter e trasformatore) cabina di consegna MT e connessione tramite cavo interrato a tensione 15 kV.

Il Proponente ha effettuato una congrua valutazione delle emissioni di campo magnetico, valutando che nessuna sorgente impatta sul territorio con DPA (stimate ai sensi del DPCM 29/05/2008) che interessino recettori o luoghi di possibile permanenza prolungata della popolazione.

Per quanto riguarda la linea in cavo, il cui tracciato interessa anche una zona residenziale, si rileva come si tratti di una linea in cavo cordato ad elica, la cui DPA a livello del suolo è nulla. ARPA Piemonte ha inoltre verificato che lungo il tracciato indicato non sono presenti recettori con affaccio sulla strada sotto cui passerà la linea, e pertanto non sono prevedibili valori significativi di campo magnetico negli edifici lungo il tracciato.

Nessuno degli interventi previsti comporta pertanto un impatto significativo sull'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Viabilità

Si segnala la mancanza di una adeguata valutazione dei possibili impatti della rete di connessione. Pur prendendo atto che seguirà il percorso della viabilità esistente, non risulta effettuata una analisi delle interferenze delle opere di realizzazione del cavidotto interrato con le differenti tipologie di strade. Si fa presente che in generale la viabilità risulta di ridotte dimensioni, è affiancata da corsi d'acqua e costituisce un percorso privilegiato per la mobilità ciclistica. Si ricorda inoltre che gli impatti potrebbero essere diversamente significativi in base al periodo dell'anno in cui si aprirà il cantiere in funzione delle coltivazioni agricole in preparazione o in atto sui campi presenti lungo tutto il percorso.
Al riguardo, non si segnalano particolari criticità che non possano essere superate mediante il rispetto di specifiche modalità operative e buone prassi di cantiere, come evidenziato nel contributo istruttorio della Ptovincia di Novara, peraltro trasmesso anche al MASE.

Paesaggio

Le aree oggetto di occupazione da parte dell'impianto ricadono in un ambito di pianura a destinazione prevalentemente agricola tra gli insediamenti di Granozzo e Monticello, e risultano individuate nella Tavola P4 del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 in parte come di "interesse agronomico". La Tav. P4 evidenzia inoltre la presenza di "aree rurali di specifico interesse paesaggistico" caratterizzate dalla presenza di risaie e di "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale" (nuclei rurali) nonché di "relazioni visive tra insediamento e contesto" legate ai percorsi delle principali rogge che insieme alla fitta rete di canali compongono il sistema irriguo ed infine della "Zona fluviale allargata", connessa alla presenza del Torrente Agogna, interessato anche dall'attraversamento del cavidotto nel tratto che precede la deviazione verso nord ed il Comune di Novara.

Gli interventi relativi alla SSE, come anche il tracciato del cavidotto interrato limitatamente alla porzione in Comune di Novara, oltre ad interferire con le componenti descritte risultano anche ricadere nell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992 avente per oggetto: "Integrazione degli elenchi delle localita' soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497 - Localita' Bicocca e Valle dell'Arbogna" in Comune di Novara, di cui alla scheda A080 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte.

Inoltre, il cavidotto attraversa il Torrente Agogna con soluzione a staffaggio su ponte esistente, interessando dunque un ambito tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1 lett. c), nonché aree boscate di cui all'art. 142, c. 1 lett. g) del D.Lgs 42/2004.

Ciò nonostante, nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione Paesaggistica il quadro vincolistico in materia di tutela paesaggistica non risulta compiutamente approfondito, al fine di poter valutare correttamente gli impatti prodotti dalle opere nel loro complesso sulla componente paesaggio, in primo luogo in termini di interferenza diretta con i beni paesaggistici.

In particolare, in rapporto alle disposizioni prescrittive dettate dal Ppr, manca l'individuazione di eventuali alternative di localizzazione delle opere di connessione alla RTN (SSE e cavidotto interrato) o la definizione di mitigazioni appropriate.

A tale proposito, si rileva la contestuale carenza di documentazione progettuale riferita alle opere di connessione alla RTN, in quanto mancano elaborati che illustrino l'inserimento dei manufatti edilizi nel contesto tutelato, con il dettaglio dei materiali e finiture da impiegare, nonché elaborati relativi al ripristino delle viabilità interferite dal passaggio del cavidotto, anche facendo riferimento ad itinerari/percorsi storici facenti parte della rete di fruizione segnalati nella pianificazione locale.

Si osserva in secondo luogo che nello Studio di Impatto Ambientale non risulta adeguatamente approfondito l'inquadramento degli impatti generati dagli interventi sul contesto paesaggistico in generale, e non solo in rapporto alla interferenza diretta con i beni paesaggistici tutelati. Nella Relazione Paesaggistica sono condotte alcune valutazioni preliminari, essenzialmente in termini di interferenza visiva delle opere relative all'impianto fotovoltaico rispetto ai principali punti di visibilità/ percezione dello stesso, ma non è stata approfondita l'analisi di coerenza con riferimento all'apparato normativo complessivo del Ppr. Il Ppr evidenzia quale fattore di impatto la realizzazione di nuove centrali energetiche, al pari dell'agricoltura basata sulla risicoltura intensiva, definendo pertanto indirizzi per la salvaguardia del sistema agricolo della piana da riso e dei sistemi di beni ad esso connessi, nonché la valorizzazione dei siti archeologici e dei percorsi di fruizione del sistema paesaggistico di pianura. In questo contesto nuovi impianti energetici possono comportare, se non adeguatamente localizzati dando preferenza all'impiego di superfici già urbanizzate, e comunque se non accompagnati da adeguati interventi di mitigazione/compensazione, la saturazione dei residui spazi ancora occupati dalle attività agricole e la cancellazione permanente dei segni del paesaggio agrario con infrastrutturazioni ad esso estranee.

A tale proposito, appare da sviluppare il tema del possibile cumulo con interventi analoghi cui si fa cenno nello studio (nello S.I.A., pag. 138 è precisato che "Per la realizzazione dei nuovi campi fotovoltaici che si stanno proponendo è previsto l'ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 220/132 kV della RTN denominata "Novara Sud").

L'impatto paesaggistico va dunque approfondito e valutato non solo in termini di interferenza visiva dell'impianto in sè, ma anche in relazione agli ulteriori aspetti paesaggistici.

In relazione a tali aspetti risulta opportuno anche approfondire il tema degli interventi mitigativi, descritti nella Relazione paesaggistica come quinte di vegetazione arboreo arbustiva a cornice delle sole aree ospitanti l'impianto, aventi composizione ed ampiezza differenziata, da strutturare in ogni caso tenendo conto di garantire almeno la loro permanenza a fine vita utile dell'impianto, nonché prevedendoli anche in relazione al progetto dei manufatti delle opere di connessione (quali le cabine di consegna/trasformazione). Anche in tale caso occorre fornire il dettaglio dei materiali e finiture da impiegare, da studiare in funzione del loro inserimento nel contesto.

In sintesi, si ritiene necessario un approfondimento dei temi evidenziati e il conseguente aggiornamento e integrazione della documentazione progettuale, mettendo in luce eventuali elementi di incompatibilità connessi alla collocazione del complesso delle opere nel contesto paesaggistico in esame e definendo mitigazioni e compensazioni adeguate.

In relazione agli aspetti autorizzativi si segnala a titolo collaborativo che, al fine del rilascio della specifica autorizzazione, la Relazione paesaggistica allegata non pare redatta nel pieno rispetto dei contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005, Allegato 1, punto 3.
Si segnala, in particolare, che non risulta verificata la conformità delle opere, sia relative all'area di impianto, sia alle opere di connessione (es. attraversamento del Torrente Agogna da parte del cavidotto) con le specifiche prescrizioni d'uso riportate:

- nel provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992 avente per oggetto: "Integrazione degli elenchi delle localita' soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Localita' Bicocca e Valle dell'Arbogna" in Comune di Novara;
- nel Ppr per gli ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1 lett. c).

Occorre pertanto approfondire la documentazione richiesta a corredo per la valutazione di compatibilità paesaggistica ad un livello di definizione progettuale adeguato.

Si segnala poi, in generale, la mancanza di una compiuta analisi di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e il Piano Paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate.

Si segnala, inoltre, che la SSE in progetto isulta compatibile con la destinazione urbanistica dell'area che insiste interamente su *"Ambiti di qualificazione rurale esterni Rb"*, dove sono ammesse le destinazioni d'uso C3.17.c "Servizi e infrastrutture tecniche e tecnologiche – Impianti ed attrezzature di gestione delle reti dei servizi tecnici e tecnologici". Tuttavia l'area è inserita nel Piano Paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate normato specificamente dal Titolo V delle NTA del PRG del Comune di Novara, art. 27 bis rubricato *"Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali del Piano Paesistico"* in particolare dall'art. 27 quater.4 "*Infrastrutture lineari esistenti e di nuova previsione".* A seguito della normativa specifica sopracitata e in particolare la lettera e), negli ambiti rurali del Piano Paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate, in via preferenziale, è esclusa la possibilità di realizzare nuove infrastrutture tecnologiche lineari. Eventuali progetti di nuova realizzazione devono sempre essere accompagnati da approfondimenti progettuali che evidenzino l'impossibilità tecnica e/o ambientale di individuare soluzioni esterne all'area tutelata. Poichè lo Studio di impatto ambientale non ha proposto soluzioni localizzative alternative per la Sottostazione AT/MT, la medesima non risulta valutabile ai fini dell'art. 27 quater.4, lett. e) prima linea delle NTA del PRG del Comune di Novara.

Cantiere, Fase di esercizio e Rifiuti

Si raccomanda, durante la gestione del cantiere di adottare le consolidate buone pratiche per limitare la quantità di polveri prodotte e i relativi impatti e le emissioni di inquinanti in atmosfera da parte dei mezzi d'opera e di trasporto.

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti prodotti dal cantiere, vanno approfonditi i seguenti punti:

- stima del fabbisogno di approvvigionamento idrico, in funzione del numero di operai e dipendenti previsti al giorno e delle operazioni di bagnatura per la riduzione delle emissioni di polveri e correlata valutazione degli impatti connessi ai reflui civili;
- valutazione degli impatti connessi alla gestione dei rifiuti (es. imballaggi), con identificazione delle aree di stoccaggio, modalità di deposito, quantitativi stimati;
- indicazione degli accorgimenti previsti in caso di sversamenti accidentali o perdite dei mezzi di cantiere, a titolo di esempio presenza e tipologia di materiali assorbenti;
- valutazione degli impatti connessi ai lavori di demolizione/dismissione;

Per quanto riguarda la fase di esercizio non ci sono indicazioni sulle modalità di manutenzione dei pannelli fotovoltaici in funzione della contestuale presenza delle coltivazioni.

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Il progetto ha previsto un Piano di monitoraggio ambientale, la cui progettazione appare, in tale fase di valutazione, appropriata. In fase di progettazione esecutiva il PMA dovrà essere condiviso con Arpa Piemonte.
In riferimento alle altre matrici si ricorda che, trattandosi di un impianto agrivoltaico, il Proponente in relazione al sistema di monitoraggio deve fare riferimento ai requisiti D ed E delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate nel giugno 2022 dal Dipartimento per l'Energia del Ministero della Transizione Ecologica (https://www.mase.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida):

- REQUISITO D: il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
- REQUISITO E: il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali correlati agli interventi di mitigazione visiva, si ritiene inoltre che, al netto del progetto agronomico sia necessario provvedere al monitoraggio della vegetazione, al fine di garantire l'attecchimento delle piante messe a dimora nelle aree perimetrali del sito di impianto nonché il mantenimento nel tempo delle condizioni qualitative delle stesse. Il piano

dovrà prevedere la sostituzione delle fallanze per un periodo non inferiore ai 5 anni e prevedere, al termine di tale periodo, la rimozione degli shelter.

Si rileva, infine, la mancanza di un piano di gestione delle specie esotiche invasive. Scopo del monitoraggio è quello di impedire, all'interno delle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze (margini esterni), l'insediamento e la diffusione di entità della flora alloctona: per questo motivo è necessario prevedere una sorveglianza attiva che contempli anche la possibilità di interventi di gestione (estirpazione, sfalcio, ecc.), individuando il o i soggetti a ciò preposti.
Il proponente dovrà prevedere, relativamente alle alloctone, un monitoraggio nelle fasi di ante operam, corso d'opera e post operam. Il Piano di monitoraggio dovrà essere progettato secondo le indicazioni contenute nel "Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" predisposto da Arpa Piemonte, disponibile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf

2. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI PROGETTUALI

Al fine di consentire l'espressione di una compiuta e completa valutazione degli impatti ambientali dell'opera, si suggeriscono le seguenti proposte di richiesta di integrazioni progettuali.

1. In relazione allo Studio di impatto ambientale si renderà necessario produrre:
    1. un adeguato approfondimento circa la valutazione delle alternative localizzative, in modo che vi sia piena rispondenza con i requisiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
    2. un approfondimento della compatibilità del progetto, inclusi gli aspetti relativi alle opere di connessione alla RTN, con il Piano Territoriale Provinciale e il Piano Paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate;
    3. in caso sia dimostrata l'assenza di una ragionevole alternativa localizzativa, una definizione della nuova Sottostazione Elettrica di trasformazione MT/AT (stazione utente), unitamente a opportune misure di mitigazione e compensazione, soprattutto in relazione al consumo irreversibile di suolo.
2. In relazione alla valutazione di impatto acustico occorre che vengano effettuati opportuni approfondimenti anche in relazione ai seguenti aspetti:
    - emissioni sonore delle sorgenti presenti nell'area dell'impianto agrivoltaico in periodo di riferimento notturno (22.00-06.00) in fase di esercizio. A tal proposito, pare opportuno sottolineare che alcune sorgenti sonore, quali gli inverter e le cabine di trasformazione con i loro impianti ausiliari di trattamento aria, potrebbero funzionare anche in periodo di riferimento notturno, in particolare nel periodo estivo, in ragione della temperatura e della luminosità;
    - emissioni sonore delle sorgenti presenti nell'area dell'impianto agrivoltaico, in periodo di riferimento diurno, e di conseguenza del loro rispetto ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, di livello adeguato alla caratterizzazione delle emissioni sonore e alla loro distanza dal confine di proprietà e dai recettori, come meglio precisato nella precedenta sezione dedicata;
    - emissioni sonore delle sorgenti presenti all'interno della Sottostazione Elettrica MT/AT in periodo di riferimento diurno e notturno**.**
3. In relazione al Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo si dovranno recepire mediante il corredo di specifiche integrazioni le seguenti osservazioni e indicazioni:
    - per quanto riguarda la gestione degli esuberi di materiale di scavo (circa 15.000 m^3) sarebbe auspicabile una gestione degli stessi come "terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti" tramite presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi della normativa vigente con individuazione di possibili siti di riutilizzo;
    - in caso di gestione come rifiuti (proposta in progetto) si ritiene opportuno che sia privilegiato, qualora le caratteristiche dei materiali lo consentano, l'invio degli stessi ad impianti di recupero, anziché di smaltimento**;**
    - il numero dei punti di indagine proposti presso i campi fotovoltaici, considerata l'estensione delle aree, non è coerente con le indicazioni dell'allegato 2 del DPR 120/2017. Risulta quindi opportuno prevedere una motivazione adeguata, a titolo di esempio in relazione alle caratteristiche di omogeneità del territorio interessato dalla realizzazione degli interventi in progetto**;** lo stesso dicasi per quanto concerne la localizzazione della Sottostazione Elettrica.

      Gli esiti delle attività eseguite secondo il piano di indagine proposto dovranno essere trasmessi, come previsto dall'art. 24 comma 5 del DPR 120/2017, all'Autorità competente e ad ARPA prima dell'avvio dei lavori.
4. In relazione alla compatibilità idraulica delle opere si renderà necessario approfondire la verifica di compatibilità idraulica prodotta, avendo cura di valutare la pericolosità dell'area con

riferimento ai livelli idrometrici associati alla piena di progetto del torrente Agogna desunti dall'elaborato profili di piena del PGRA. In particolare, si ritene necessario:
   - accertare che la presenza dell'impianto in progetto non modifichi i fenomeni idraulici naturali che hanno luogo nelle aree inondabili, costituendo ostacolo al deflusso delle piene e limitando in modo significativo la capacità di invaso;
   - analizzare la vulnerabilità dell'impianto rispetto ad un possibile evento di piena, individuando eventuali interventi necessari a ridurre tale rischio in modo da garantire che le strutture, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche siano protette dal danneggiamento durante l'evento di riferimento (valutazione della presenza, e relativa quota, di elementi a rischio durante l'evento di piena, quota dell'apertura più bassa, quota delle vie di accesso, ecc).
5. In relazione agli aspetti paesaggistici occorrerà:
   - approfondire il quadro vincolistico in materia di tutela paesaggistica richiamato nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione Paesaggistica, che deve essere alla base delle scelte progettuali effettuate;
   - approfondire, sia per le opere di impianto, sia per le opere di connessione, l'analisi di coerenza della soluzione proposta con riferimento all'apparato normativo complessivo del Ppr. Occorrerà mettere in luce eventuali elementi di incompatibilità connessi alla collocazione del complesso delle opere nel contesto paesaggistico e di conseguenza individuare specifiche alternative localizzative, dando preferenza all'impiego di superfici già urbanizzate, o definire adeguati interventi di mitigazione/compensazione adeguati. Si ritiene di particolare importanza individuare alternative di localizzazione delle opere di connessione alla RTN (stazione di trasformazione MT/AT e tracciato del cavidotto interrato) e opere di mitigazione appropriate;
   - produrre elaborati che illustrino l'inserimento nel contesto tutelato dei manufatti edilizi delle opere di connessione alla RTN, con il dettaglio dei materiali e finiture da impiegare, nonché elaborati relativi al ripristino delle viabilità interferite dal passaggio del cavidotto, anche facendo riferimento ad itinerari/percorsi storici facenti parte della rete di fruizione segnalati nella pianificazione locale;
   - valutare l'effetto cumulo con ulteriori nuovi futuri impianti, cui si fa cenno nello studio di impatto ambientale, alla base del previsto l'ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 220/132 kV della RTN denominata "Novara Sud";
   - prevedere per gli interventi mitigativi descritti nella Relazione paesaggistica (quinte di vegetazione arboreo arbustiva a cornice delle aree ospitanti l'impianto) la specifica di adeguate garanzie a tutela della loro permanenza a fine vita utile dell'impianto e l'inserimento previsionale di interventi mitigativi dei manufatti edilizi dell'area di impianto (quali le cabine di consegna/trasformazione), anchefornendo il dettaglio dei materiali e finiture da impiegare, previo specifico studio in funzione del loro inserimento nel contesto paesaggistico.

6. In relazione alla compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e il Piano Paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate si ritiene necessario un approfondimento delle valutazioni effettuate nello Studio di impatto Ambientale.

7. In relazione alla valutazione degli impatti attesi in fase di cantiere, dovranno essere approfonditi i seguenti punti:
   - stima del fabbisogno di approvvigionamento idrico complessivo, in funzione del numero di operai e dipendenti previsti al giorno e delle operazioni di bagnatura per la riduzione delle emissioni di polveri e correlata valutazione degli impatti connessi ai reflui civili;
   - valutazione degli impatti connessi alla gestione dei rifiuti (es. imballaggi), con identificazione delle aree di stoccaggio, modalità di deposito, quantitativi stimati;
   - indicazione degli accorgimenti previsti in caso di sversamenti accidentali o perdite dei mezzi di cantiere, a titolo di esempio presenza e tipologia di materiali assorbenti;
   - valutazione degli impatti connessi ai lavori di demolizione/dismissione.

8. Con riferimento alla valutazione degli impatti attesi in fase di esercizio dovrà essere fornita una quantificazione dei consumi idrici complessivi e una chiara indicazione delle modalità di approvvigionamento esterno.
9. Per quanto concerne la gestione in esercizio dell'impianto agrivoltaico si ritiene necessario fornire indicazioni sulle modalità di manutenzione della parte fotovoltaica in funzione della contestuale presenza dell'attività agricola.
10. In relazione alle interferenze delle opere di realizzazione del cavidotto interrato con la viabilità occorrerà integrare un'analisi in funzione delle differenti tipologie di strade, alcune costituenti percorso privilegiato per la mobilità ciclistica, e in funzione del periodo dell'anno in cui si realizzeranno le opere, tenuto conto delle coltivazioni agricole in preparazione o in atto sui campi presenti lungo tutto il percorso vengano.

3. RACCOMANDAZIONI

1. In relazione al sistema di monitoraggio si raccomanda di:
   - prevedere, relativamente alle specie esotiche invasive, un monitoraggio nelle fasi di ante operam, corso d'opera e post operam. Il Piano di monitoraggio dovrà essere progettato secondo le indicazioni contenute nel "Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" predisposto da Arpa Piemonte;
   - fare riferimento, nel Piano di Monitoraggio ambientale, ai requisiti D ed E delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate nel giugno 2022 dal Dipartimento per l'Energia del Ministero della Transizione Ecologica (https://www.mase.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida):
     - REQUISITO D: il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
     - REQUISITO E: il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.
2. Poichè la valutazione di impatto acustico evidenzia che durante la fase di cantiere di realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione potranno essere superati i limiti di immissione, sarà necessario richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività in deroga ai limiti di immissione sonora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995.
3. Per quanto attiene all'interessamento di aree pericolose (fasce PAI, dissesti, classe di sintesi IIIa,ecc) sia con l'elettrodotto, sia con l'area d'impianto, si precisa che per le opere di interesse pubblico riguardanti infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, ricadenti in zone soggette a pericolosità geologica, vigono i disposti della D.G.R. 09/12/2015, n. 18-2555 che prevedono una dichiarazione/attestazione formale di non altrimenti localizzabilità dell'opera da parte delle Amministrazioni comunali territorialmente competenti.
4. Nella successiva fase autorizzativa il Proponente dovrà presentare specifica istanza di nuova concessione demaniale per l'attraversamento del torrente Agogna, in regola con l'imposta di bollo ed il pagamento delle spese di istruttoria ai sensi del D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n.10/R, completa del progetto che identifichi le opere interessanti il corso d'acqua e dell'assenso del proprietario del manufatto ospitante l'infrastruttura (ponte). La documentazione tecnica allegata alla domanda di concessione succitata, dovrà contenere ogni dettaglio (piante, sezioni, prospetti, relazioni, particolari costruttivi, ecc.) che permetta di definire le opere ed i manufatti per forma, dimensioni, posizione e caratteristiche dei materiali utilizzati. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in scala opportuna e quotati in ogni loro parte. Inoltre, qualora per la realizzazione delle opere di attraversamento fosse necessario realizzare manufatti e/o opere provvisorie interferenti con l'alveo del corso d'acqua (rampe di accesso, ture provvisionali, ecc.), dovrà essere allegata dettagliata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla verifica di compatibilità idraulica delle stesse ed alla relativa documentazione grafica (piante, sezioni, prospetti, relazioni, particolari costruttivi, ecc.) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904. Si ricorda infine che le opere definitive, interessanti il suddetto corso d'acqua, non potranno in nessun caso ridurre le sezioni di deflusso.
5. In particolare, per adeguare la Relazione paesaggistica alle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005, Allegato 1, punto 3, occorrerà verificare con maggior livello di dettaglio la conformità delle opere sia relative all'area di impianto, sia alle opere di connessione (es. attraversamento del Torrente Agogna da parte del cavidotto) con le specifiche prescrizioni d'uso riportate:

- nel provvedimento di dichiarazione d’interesse pubblico imposto con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992 avente per oggetto: “Integrazione degli elenchi delle localita' soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Localita' Bicocca e Valle dell'Arbogna” in Comune di Novara nel Ppr per gli ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1 lett. c).
- nel Ppr per gli ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, c. 1 lett. c).

6. In relazione alla Relazione Agronomica e alla verifica di coerenza con la DGR Piemonte 58-7356 del 31 Luglio 2023 (requisiti impianto Agrivoltaico) si suggerisce di effettuare una valutazione economica dell’attività apistica e dichiarare chiaramente quando verrà implementata, così che possa esser valutata post operam al fine di sopperire ad eventuali produzioni risicole leggermente inferiori al 70% previste dal progetto.
7. Al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, si raccomanda di seguire le indicazioni generali di buona pratica da adottare durante le operazioni di cantiere descritte nel documento “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale, revisione gennaio 2018” **,** redatto da ARPA Toscana. Si raccomanda, per il verde di nuovo impianto di consultare la DGR n. 24-4672 del 18.02.2022 “L.221/2015. D.lgs 34/2018. Disposizioni, in attuazione della D.G.R. 24-4638 del 6 febbraio 2017, per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non forestale della Regione Piemonte”.
8. Si raccomanda, in relazione alle opere a verde, di prevedere manutenzione, monitoraggio e sostituzione fallanze per un periodo non inferiore a 5 anni. Inoltre, in fase di dismissione dell’impianto, la funzionalità ecologica delle opere a verde progettate e la presenza delle stesse dovrà essere garantita.